



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI TIPO OCCASIONALE

L'anno 2024 addì 13 del mese di marzo, nel palazzo Comunale di Alessandria, preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 309 del 07/03/2024

TRA

Il Direttore Responsabile del Settore Risorse Umane, Affari Istituzionali e Politiche Educative e Culturali Dott.ssa Orietta Bocchio nata ad [REDACTED], c.f. [REDACTED] con domicilio legale ai fini della presente in Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria, che agisce in nome e per conto del Comune di Alessandria (c.f. 00429440068) In forza del decreto sindacale n. 83 del 29/12/2022

E

Elena Ochtchepkova, nata in [REDACTED] residente ad [REDACTED]
CF. [REDACTED]

CONVENGONO E CONCORDANO

nello stipulare un contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale ai sensi:

- dell'art. 2222 del Codice Civile
- dell'art. 67 comma 1 lettera l) del DPR 917/86 s.m.i.
- del D.lgs 81/2015
- del D.lgs 185/2016

Art. 1 OGGETTO

Oggetto del presente incarico di lavoro autonomo occasionale Il lavoro consiste nella conduzione del laboratorio "Giocodanza" nell'ambito del programma primavera 2024 "In movimento" della ludoteca "C'è Sole e Luna" 4 incontri nel mese di marzo per bambini dai 0/3 anni

Art. 2 DURATA

L'incarico decorre dalla data della firma del presente Disciplinare e si esaurisce entro il 15 Aprile. Non supera comunque le 30 giornate lavorative.

Art. 3 TIPOLOGIA E SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'incarico consiste nella conduzione del laboratorio di danza ed espressività corporea in cui si sperimenta il movimento come strumento di apprendimento attraverso il gioco e la musica. Suddivisi in 4 incontri di 1 ora ciascuno per bambini da 0/3 anni e le loro mamme.

Art. 4 COMPENSO

Il compenso a corrispettivo del lavoro autonomo occasionale effettuato viene convenuto ed accettato in euro

€ 160,00 (centosessanta,00 al lordo della ritenuta del 20%), sarà erogato in un'unica soluzione al termine della prestazione a seguito di presentazione da parte dell'incaricato di idonea documentazione di richiesta di liquidazione.

Art. 5 INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE

In caso di inadempimento da parte del lavoratore, il committente ha la facoltà di interrompere il rapporto riconoscendo esclusivamente quanto dovuto per la prestazione effettuata fino alla data di interruzione. Resta inteso che il compenso sarà ridotto, commisurandolo all'effettiva attività svolta, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la prestazione debba risolversi prima del suo compimento.

Art. 6 RECESSO

E' data a ciascuna delle parti facoltà di recesso dal presente contratto con un preavviso di giorni 10, previa comunicazione formale all'altra parte.

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente disciplinare è impegnativo per l'incaricato a far data dal momento della sottoscrizione, mentre acquisterà efficacia per l'Ente soltanto a far data dall'esecutività della Determinazione Dirigenziale di incarico.

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del Codice Civile in materia di contratti e alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento delle modifiche che verranno successivamente introdotte.

Il presente disciplinare redatto in duplice copia è esente da imposta di bollo (D.P.R. 26/10/72 n. 642, tabella B, art. 25) e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

Alessandria, 13 marzo 2024

LETTO E SOTTOSCRITTO

L'INCARICATO


[Redacted name]

IL DIRIGENTE


[Redacted name]

Autorizzazione al trattamento dei dati ex D. Lgs. 196/2003 s.m.i.

L'INCARICATO


[Redacted name]